

COMUNE DI LONA - LASES

Provincia di Trento



REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI

*Adottato dal Consiglio comunale con delibera n.13 di data 24.05.2013.
Testo coordinato con le modifiche approvate con le delibere del Consiglio
comunale n. 02 di data 26.01.2016 e n. 07 di data 29.03.2016.*

Il segretario comunale

dott. Marco Galvagni

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Decreto di assegnazione al Comune di Lona Lases

Il Comune di Lona Lases possiede, da tempo immemorabile, un complesso di terre silvo pastorali situate all'Alpe Vasoni, dichiarate beni d'uso civico già con sentenza commissariale del 14 novembre 1932, n. 1278/32. Con successivo decreto del 18 aprile 1940, n. 475/40 il Commissario per la liquidazione degli usi civici per le province di Trento e Bolzano ha dichiarato la natura di uso civico dei beni, assegnando tali terre a categoria ed accertando l'esistenza e la natura dei diritti d'uso civico esercitabili dai cittadini di Lona Lases.

In realtà, per l'intervenuto accorpamento tra la prima e seconda guerra mondiale del Comune di Lona Lases al Comune di Albiano nelle citate sentenza si parla di terreni appartenenti all'"ex Comune di Lona Lases del Comune di Albiano". Successivamente, ripristinata l'amministrazione comunale i terreni risultano di proprietà e soggetti all'uso civico a favore dei cittadini di Lona Lases, come per altro definitivamente chiarito dalla sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici del 29 novembre 2010, n. 2.

L'elenco delle particelle edificiali e fondiarie costituenti le terre d'uso civico del Comune di Lona Lases è quello risultante dall'elenco allegato al Decreto di assegnazione n. 475/40 e riportato nel Libro Fondiario con l'annotazione di terreni soggetti alla Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e relativo regolamento D.D. 26 febbraio 1928, n. 332.

Articolo 2

Diritti d'uso civico riconosciuti

I diritti dei cittadini di Lona Lases sulle terre suddette, accertati e riconosciuti dal predetto Commissario e desunti dal relativo decreto, sono i seguenti:

1. **diritto di pascolo:** con ogni sorta di bestiame svernato nel comune, senza limite di numero;
2. **diritto di legnatico:**
 - a) da combustibile mediante raccolta di legna secca, cascami ed assegno di lotti;
 - b) legnatico da costruzione a prezzo ridotto;
3. **diritto di raccolta:** di strame nei boschi;
4. **diritto di escavazione:** di sassi e sabbia in luoghi a ciò adatti e destinati dall'autorità forestale.

Articolo 3

Requisiti per il godimento

Il godimento delle terre secondo le disposizioni dell'art. 26 della Legge 16.06.1927 nr. 1766, dell'art. 2 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 5 e ss.mm. e del presente Regolamento spetta, secondo legge, ai residenti iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Lona Lases, a partire dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello dell'iscrizione.

Articolo 4

Ampiezza del diritto

L'ampiezza del diritto è determinata e limitata da un lato dal fabbisogno familiare e dall'altro dal numero degli utenti e dalle disponibilità effettive delle terre, compatibilmente con le prescrizioni delle leggi forestali vigenti e del Piano economico di sfruttamento dei beni silvo - pastorali, quando si tratta di boschi e terreni di montagna sottoposti a vincoli. I diritti della popolazione non potranno eccedere, per disposizione di legge, gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del Codice civile che recita "Chi ha l'uso di un fondo non può raccogliere i frutti se non per quanto sia necessario ai suoi bisogni e quelli della sua famiglia".

Articolo 5

Nucleo familiare

Per "nucleo familiare", ai fini del presente Regolamento e della legge, si intende quello risultante dalla scheda di famiglia dell'anagrafe comunale.

Articolo 6

Capofamiglia

Il diritto viene esercitato, per conto di tutti i componenti il nucleo familiare, dal capofamiglia. Si considera "capofamiglia" l'intestatario della scheda di famiglia di cui all'Articolo 6. Questo diritto viene, altresì, riconosciuto al residente che si appresta a diventare capofamiglia e presenta permesso di costruire relativo alla prima casa.

Articolo 7

Corrispettivi per l'esercizio del diritto d'uso civico

L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico sono di regola gratuiti. Il Comune per sopperire alle spese di amministrazione (pagamento imposte, sorveglianza, esecuzione lavori di ordinaria cultura e manutenzione) può richiedere al nucleo familiare un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti; in questo caso, la Giunta comunale provvedere alla determinazione del corrispettivo che sarà richiesto ai cittadini per il godimento dei beni di uso civico.

Articolo 8

Domanda annuale

Chi intende usufruire di alcuno dei diritti di uso civico spettante, dovrà farne esplicita domanda all'Amministrazione comunale.

Articolo 9

Esame delle domande

Le domande degli aventi diritto sono raccolte ed istruite dall'Ufficio tecnico comunale insieme al Sindaco o all'Assessore competente. L'elenco delle domande presentate e delle decisioni adottate dalla Commissione sarà pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Contro i provvedimenti stabiliti è ammesso ricorso alla Giunta comunale entro 15 giorni.

CAPO II

USO CIVICO DI LEGNATICO

A) Diritto di legnatico necessario per la costruzione, ricostruzione, di case, baite, stalle e fienili siti nel Comune di Lona - Lases.

Articolo 10

Determinazione quantitativi

L'Autorità forestale, in sede di Sessione forestale, stabilirà, sulla scorta del Piano economico boschivo, i quantitativi massimi di legname da opera e legna da ardere che potranno essere usati nell'annata.

In mancanza del piano economico o pendente la sua compilazione, i quantitativi sopra indicati verranno determinati prudenzialmente dall'Autorità sindacale, tenendo presente la consistenza della provvigione legnosa e l'incremento dei boschi.

L'Amministrazione Comunale può destinare i metri cubi di legname necessario per la manutenzione ordinaria o straordinaria delle strutture comunali.

Articolo 11

Determinazione quantitativi legname da assegnare per case di abitazioni

I titolari del diritto di uso civico o singoli componenti il nucleo familiare possono ottenere una sola volta, secondo le necessità e previo accertamento da parte dell'Autorità sindacale di cui all'articolo 15), nelle forme e nei limiti previsti dal presente Regolamento come riportati nell'**allegato A**), un quantitativo di legname da opera per interventi edilizi di costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, risanamento dell'abitazione della propria famiglia. Il quantitativo massimo di legname da assegnarsi è quello riferito all'abitazione avente la superficie utile minima **di mq. 90**, pari ad un'assegnazione di **mc. 30** di legname tondo in bosco. Tale quantitativo verrà proporzionalmente ridotto sulla base della reale superficie dell'abitazione. Per la concessione del legname di cui sopra è consentita la permuta con la restituzione del materiale finito della stessa tipologia di legname. E' assolutamente vietata la vendita.

La domanda presentata alle A.S.U.C. di Lona o di Lases per lo stesso scopo escluderà l'avente diritto dal legname in località Vasoni, a meno che la richiesta sia formulata per i fabbisogni che completano la costruzione. Restano vietati gli usi che cumulano le quantità di legname. L'avente diritto, nel presentare richiesta di legname da destinare ad uso edilizio, dovrà dichiarare se ha già presentato o intende presentare analoga richiesta all'Amministrazione Separata di Usi Civici di appartenenza.

Articolo 12

Costruzione o ricostruzione di stalle e fienili

Il titolare del diritto di uso civico o i singoli componenti il nucleo familiare, iscritto all'albo degli imprenditori agricoli, può ottenere l'assegnazione del legname necessario per la costruzione o ricostruzione degli edifici necessari per il ricovero del bestiame e la conservazione dei prodotti agricoli, mantenendo le caratteristiche della tradizione costruttiva locale.

Articolo 13

Modalità di richiesta

Chi intende usufruire del diritto di uso civico deve presentare apposita domanda al Comune di Lona - Lases, usufruendo del modulo fornito dallo stesso, specificando la tipologia dell'intervento edilizio.

Entro l'anno di assegnazione dovrà essere presentata la richiesta di concessione di edificare ovvero presentata la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.).

L'assegnazione verrà revocata qualora i lavori non vengano iniziati entro i termini di legge.

Articolo 14

Assegnazione

L'Autorità forestale, una volta ricevute le richieste da parte del Comune, procederà agli assegni boschivi in una o più zone, cercando di conciliare gli interessi degli utenti con quelli della conservazione e miglioramento del bosco.

Nei verbali di assegno dovranno tenere possibilmente distinti i lotti per la cessione del materiale legnoso agli utenti (uso interno) da quello della vendita al commercio (uso commercio).

Se in rapporto al materiale legnoso assegnato per "uso interno", la quota di ciascun utente risultasse insufficiente ai bisogni della famiglia, la ripartizione verrà fatta con preferenza agli aventi diritto più bisognosi. Il prelievo di legname ad uso interno ha carattere prevalente rispetto all'uso commercio.

Articolo 15

Compiti del titolare della competenza sulle foreste

Al Sindaco o suo delegato, coordinato dell'Ufficio tecnico comunale, spetta:

- elencare in apposito registro le prenotazioni e le richieste dei prodotti forestali osservando le relative procedure;
- valutare se il richiedente ha effettivamente diritto al percepimento dell'uso civico, a norma del presente regolamento;
- vigilare e controllare l'effettivo uso dell'assegnazione del prodotto assegnato, secondo, le modalità stabilite dal presente regolamento;
- esprimere pareri sulle domande, predisponendo una relazione da sottoporre alla Giunta Comunale;
- segnalare all'autorità forestale i contravventori o chi abbia abusato della propria spettanza, nonché alla Giunta Comunale per i provvedimenti di competenza.

Articolo 16

Bolletta di autorizzazione

Ad ogni utente verrà rilasciata apposita bolletta, con l'indicazione del materiale assegnato, che giustificherà la provenienza del materiale legnoso concesso e ne consentirà il taglio e l'esbosco.

Articolo 17

Obblighi del titolare di assegno forestale legname in bosco

Il censita, avuto il legname da opera in bosco, ha i seguenti obblighi:

- porre in opera il legname entro un anno a partire dalla data di assegno e comunque entro i termini di validità della Concessione Edilizia o della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.);
- trascorso tale termine, salvo eventuali proroghe motivate, il legname non utilizzato verrà incamerato dal Comune;
- il legname concesso, per uso interno, dovrà essere utilizzato allo scopo per il quale è stato richiesto, restando vietato assolutamente ogni altro uso.
- Il legname da opera di cirmolo verrà concesso solo per particolari ragioni ritenute giustificate dall'autorità sindacale; non potrà, comunque, utilizzato per la copertura di tetti, sottotetti non abitabili e altri usi che non ne valorizzassero le specifiche caratteristiche. Potrà essere richiesta una quantità di circa 10 mc ogni 5 anni per la realizzazione di stubi, stanze, sottotetti abitati ecc. Il titolare dovrà dichiarare e dimostrare che l'impiego del legname avviene per la propria abitazione.

Al fine di incentivare e conservare la tradizione della scultura lignea, il Comune può assegnare ai propri censiti un quantitativo di 3 mq di cirmolo per capofamiglia ogni 5 anni. Il Comune può anche organizzare sul proprio territorio corsi di scultura, a questo scopo prelievo è a disposizione dell'arte

B) DIRITTO DI LEGNA DA ARDERE

Articolo 18

Titolari del diritto

Al percepimento della legna da ardere hanno diritto tutti i cittadini aventi i requisiti di cui all'Articolo 4 del presente Regolamento.

Il diritto si esplica mediante raccolta di legna secca e cascami di legna ed assegno di piante resinose e/o cedue, da taglio.

Secondo gli usi locali la legna è costituita da stecche di diametro alla base inferiore ai 35 cm, rami, corteccia, fascine, cimali tronchi da metri lineari 1 (uno) non commercialmente sfruttabili e giacenti sul letto di caduta, in bosco.

Articolo 19

Quantitativo legna da ardere da assegnare

E' demandato all'Autorità sindacale o a suo delegato il compito di stabilire annualmente il quantitativo di legna da assegnare ad ogni singolo capofamiglia in relazione ai bisogni della famiglia ed ai membri del nucleo familiare, in rapporto alle disponibilità ed al numero di utenti che hanno fatto apposita domanda. Tale quantità nota come "porzione legna" è assegnata ad ogni capofamiglia, il quale, una volta presentata la domanda, si assume ogni responsabilità civile derivante dalle operazioni di taglio, esbosco e trasporto della stessa. L'Amministrazione Comunale si riserva di assegnare quantitativi di piante da trasformare in legna da ardere per il riscaldamento delle baite site sul proprio territorio.

Articolo 20

Operazione di esbosco

L'Amministrazione comunale, in accordo con l'Ispettorato Distrettuale delle foreste, fisserà di volta in volta, un termine preciso entro il quale devono essere espletate tutte le operazioni di taglio ed esbosco.

Trascorso tale termine, salvo eventuali proroghe, debitamente motivate, le "porzioni legna" non asportate, senza alcun avviso, passeranno di proprietà dell'Amministrazione comunale che ne disporrà come meglio ritiene.

E' demandata ai Custodi forestali la tenuta dei registri dai quali emerga la data, il periodo e la zona di assegno ai singoli aventi diritto e sorteggiati.

Articolo 21

Legna raccogliatrice

Gli aventi diritto potranno usufruire gratuitamente della legna raccogliatrice esistente nei boschi.

Per legna raccogliatrice si intendono i rami, cimali, cortecce e gli altri residui di tagli, giacenti al suolo.

Tale raccolta sul territorio dei Vasoni da parte degli aventi diritto o facenti parte del nucleo familiare è libera, in quanto, oltre a garantire l'uso civico, favorisce la corretta coltivazione del bosco e previene malattie e parassiti nocivi per le piante.

Per l'asportazione di piante secche in piedi sopra i 35 cm, atterrate o in stato di deperimento, viene concessa dall'Amministrazione comunale, previo inoltrare di apposita richiesta.

L'asportazione verrà disciplinata dal Custode forestale, al quale dovrà essere esibita l'autorizzazione, al fine di facilitare il controllo sui prodotti asportati.

Articolo 22

Sorveglianza

Non sono consentite alienazioni di legna provenienti da beni di Uso Civico sia dentro che fuori il territorio comunale.

L'utente deve attenersi alle norme del presente Regolamento nonché a quelle prescritte dai regolamenti forestali vigenti.

Deve, inoltre, provvedere alla pulizia del bosco, strade e dei sentieri secondo le modalità prescritte di volta in volta dal Custode forestale.

Sorveglianza, controllo ed ispezione sull'effettivo impiego e destinazione del materiale legnoso concesso a qualsiasi titolo, spettano all'Autorità sindacale che si avvarrà allo scopo dei Custodi forestali e degli altri agenti comunali.

CAPO III

USO CIVICO DI PASCOLO

Articolo 23

Uso civico di pascolo

I terreni pascolivi dei beni di uso civico sono aperti all'uso civico di pascolo per gli aventi diritto a termine delle leggi vigenti e del presente Regolamento.

Articolo 24

Zone bandite dal pascolo

Sono esclusi temporaneamente dal pascolo di qualsiasi sorta di animali quei terreni sui quali i boschi sono stati sottoposti a tagli generali o parziali o siano in rimboschimento (naturale o artificiale), perché molto radi, deperiti, danneggiati da incendi o altre calamità e sottoposti al bando dell'Autorità forestale.

Tali zone bandite al pascolo sono rese note al pubblico con avviso del Sindaco, affisso all'Albo comunale per 30 (trenta) giorni e consumabili ad ogni richiesta presso gli uffici comunali.

Articolo 25

Determinazione numero dei capi ammessi al pascolo

Sulla base delle determinazioni stabilite in sessione forestale, la Giunta comunale fissa annualmente, per ogni famiglia in rapporto alle necessità della stessa, il numero dei capi ammessi al pascolo.

CAPO IV

USO CIVICO DI STRAMATICO E DI ERBATICO

Articolo 26

Domanda per la raccolta di stame e di erba

Gli utenti che vogliono procedere alla raccolta di stame e di erba nei boschi comunali, per uso proprio, dovranno fare apposita domanda all'Amministrazione Comunale.

Articolo 27

Esame domande

In sede di sessione forestale sarà determinato ogni anno in quale zone potrà raccogliersi lo stame e tagliare l'erba, stabilendone i quantitativi massimi e fissandone le modalità.

La Giunta Comunale, sulla base delle domande presentate e delle zone ammesse all'utilizzazione, deciderà quali domande possono essere accolte.

Articolo 28

Utilizzazione dei prodotti accordati

Lo stame e l'erba accordati per uso interno dovranno essere utilizzati allo scopo per il quale furono richiesti, restando assolutamente vietato ogni altro uso, in particolare l'alienazione a qualsiasi titolo.

Articolo 29
Norme tecniche

La raccolta dello strame e dell'erba nei boschi dovrà essere effettuata secondo le norme tecniche stabilite vigenti nella Provincia Autonoma di Trento.

Articolo 30
Asporto dello strame dai boschi

Lo strame raccolto nei boschi di uso civico dovrà essere asportato dal bosco al più tardi entro l'inverno successivo alla raccolta, restando vietato l'ammassamento dello stesso accanto a piante in vegetazione e nei luoghi ove esiste il novellarne.

Articolo 31
Bolletta di autorizzazione

Le persone trovate nel bosco a raccogliere strame o erba senza la bolletta di autorizzazione o contrariamente alle modalità stabilite, saranno passibili di contravvenzione, anche se aventi diritto.

CAPO V

DIRITTO DI ESCAVAZIONE SABBIA E SASSI

Articolo 32
Modalità e limiti

Il diritto di estrazione di sabbia e sassi dovrà essere di volta in volta autorizzato dall'Amministrazione comunale, nei limiti e con le disposizioni di cui alla legge provinciale nr. 7 del 2006 e s.m. ed int.

L'utente dovrà essere provvisto di apposita bolletta e l'eventuale corrispettivo, stabilito con le modalità di cui all'Articolo 8, sarà riscosso nelle forme di legge.

CAPO VI

USO BAITE

Articolo 33
Uso baite

Il Comune è proprietario di quattro edifici siti in località Vasoni, posti in due zone distinte e rispettivamente denominati Malga Bassa Vasoni e Malga Alta Vasoni.

Storicamente i suddetti edifici sono stati costruiti e mantenuti dai volontari del Comune, in collaborazione con il Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento.

L'uso di tali strutture è gratuito per le attività inerenti il diritto di uso civico e nei casi in cui vengano svolte attività di volontariato o iniziative promosse o sostenute dall'Amministrazione

Comunale.

Il Comune, nella persona del Sindaco o un suo delegato, può affidare l'uso delle strutture per determinati periodi ad associazioni locali o privati che si dedicano a scopi umanitari, o di miglioramento del bosco (taglio e spurgo di piante, raccolta legna, ripristini ambientali ecc.) e delle strutture comunali.

Per quanto riguarda l'autorizzazione rilasciata per scopi privati, il richiedente dovrà compilare il modulo di "Richiesta uso sala pubblica comunale" già in uso, barrando nel modello stesso "Altro" e indicando "Baite comunali".

Le tariffe per l'uso dei suddetti edifici sono le seguenti:

- 15 € per tutta la giornata.

La richiesta di uso esclusivo delle strutture comunali sarà concessa solo in casi motivati, valutabili dall'amministratore competente e comporterà una maggiorazione del 200% rispetto alle tariffe sopra elencate.

Salvo deroghe, la prenotazione potrà essere concessa per un massimo di due giorni consecutivi e, comunque, ogni richiesta sarà valutata dall'Amministrazione competente.

Il richiedente dovrà essere presente durante la giornata di prenotazione e sarà responsabile di tutti i danni arrecati alla struttura.

CAPO VII

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Sanzioni

Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, sarà punito nella misura e nei modi stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale per la determinazione delle sanzioni amministrative per violazione ai regolamenti, approvato con delibera consiliare n. 21 del 28 giugno 2012.

Articolo 35

Verbali di contravvenzione

I verbali di contravvenzioni sono elevati dagli agenti di vigilanza forestale e trasmessi al Sindaco per successiva competenza.

Articolo 36

Incaricati della sorveglianza

Gli agenti forestali, nonché i custodi o agenti comunali, sono incaricati della vigilanza e dell'applicazione del presente Regolamento.

Articolo 37

Transito sulle strade forestali

Per l'esercizio dei diritti di uso civico di cui all'Articolo 3 sarà autorizzato il transito sulle strade forestali comunali secondo quanto previsto dalla L.P. nr. 23.11.1978 nr. 48 e ss.mm. e dal relativo regolamento di esecuzione.

Articolo 38
Norma transitoria

Per il corrente anno le domande di legname di uso interno potranno essere presentate entro il termine del 30 settembre.

Le stesse potranno riferirsi anche ad interventi edilizi già in corso, purché regolarmente concessionari o autorizzati e non ancora ultimati.

Allegato A)

STRUTTURE: ABITAZIONI CIVILI	
Intervento	Quantitativo di legname uso interno
- Costruzione di tetto a falde compresa la grossa e piccola orditura - Installazione di serramenti e oscuri - Parapetti dei poggiali	mc. 30 abete o larice
Costruzione o sostituzione di tetto a falde compresa la grossa e piccola orditura, pavimenti	mc. 25 abete o larice
Installazione di serramenti ed oscuri e posa di parapetti dei poggiali	mc. 5 abete o larice
Stubi e rivestimento stanze, sottotetti abitati	mc. 10 abete, cirmolo o larice
Mobili, letti o altro	mc. 3 abete, cirmolo o larice

STRUTTURE: STALLE	
Intervento	Quantitativo di legname uso interno
Costruzione / Ristrutturazione / Ricostruzione	mc. 30
Rifacimento tetto	mc. 15
Solo poggiali	mc. 4

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Decreto Commissario usi civici
- Articolo 2 - Diritti d'uso civico riconosciuti
- Articolo 3 - Requisiti per il godimento
- Articolo 4 - Ampiezza del diritto
- Articolo 5 - Nucleo familiare
- Articolo 6 - Capofamiglia
- Articolo 7 - Corrispettivi per l'esercizio del diritto d'uso civico
- Articolo 8 - Domanda annuale
- Articolo 9 - Esame delle domande

CAPO II - USO CIVICO DI LEGNATICO

A) Diritto di legnatico necessario per la costruzione, ricostruzione, di case, baite stalle e fienili, site nel Comune di Lona – Lases.

- Articolo 10 - Determinazione quantitativi
- Articolo 11 - Determinazione quantitativi legname da assegnare per case di abitazioni e baite
- Articolo 12 - Costruzione o ricostruzione di stalle e fienili
- Articolo 13 - Modalità di richiesta
- Articolo 14 - Assegnazione
- Articolo 15 - Compiti del titolare della competenza sulle foreste
- Articolo 16 - Bolletta di autorizzazione
- Articolo 17 - Obblighi del titolare di assegno forestale legname in bosco

B) Diritto di legna da ardere

- Articolo 18 - Titolari del diritto
- Articolo 19 - Quantitativo legna da ardere da assegnare
- Articolo 20 - Operazione di esbosco
- Articolo 21 - Legna raccogliatrice
- Articolo 22 - Sorveglianza

CAPO III - USO CIVICO DI PASCOLO

Articolo 23 - Uso civico di pascolo

Articolo 24 - Zone bandite dal pascolo

Articolo 25 - Determinazione numero dei capi ammessi al pascolo

CAPO IV - USO CIVICO DI STRAMATICO E DI ERBATICO

Articolo 26 - Domanda per la raccolta di stame e di erba

Articolo 27 - Esame domande

Articolo 28 - Utilizzazione dei prodotti accordati

Articolo 29 - Norme tecniche

Articolo 30 - Asporto dello stame dai boschi

Articolo 31 - Bolletta di autorizzazione

CAPO V - DIRITTO DI ESCAVAZIONE SABBIA E SASSI

Articolo 32 - Modalità e limiti

CAPO VI – USO BAITE

Articolo 33 – Uso baite

CAPO VII - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34 - Sanzioni

Articolo 35 - Verbali di contravvenzione

Articolo 36 - Incaricati della sorveglianza

Articolo 37 - Transito sulle strade forestali

Articolo 38 - Norma transitoria